



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

Spettabile Impresa

p.

OGGETTO: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA TELEMATICA MEDIANTE PRESENTAZIONE ANALISI PREZZI per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione e nuova destinazione della p.ed. 294/1 C.C. Mezzocorona da destinarsi a nuovo centro anziani".

Gara telematica n.: 107091

CIG: 9141788A1A

CUP: E72H18000530007

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 20.04.2022

Scadenza richiesta chiarimenti tecnici: ore 12.00 dell'08.04.2022

Apertura buste: ore 14.30 del 20.04.2022

Procedura soggetta ad AVCPASS: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 l.p. n. 2 del 2020, ai sensi dell'art. 81 del d.lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP (ora A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di qualificazione della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Pertanto gli operatori economici sono tenuti a effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere sottoscritto digitalmente e caricato a sistema come "ALLEGATO AMMINISTRATIVO".

PREMESSO che:

- il Comune di Mezzocorona si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento* SAP SRM di seguito chiamato *Sistema*;
- la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it>;
- secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari;
- per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione I- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI)

con la presente si invita codesta Impresa a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando indetta dal Comune di Mezzocorona, con sede in piazza della Chiesa n. 1 a Mezzocorona, per l'affidamento dei lavori di “Ristrutturazione e nuova destinazione della p.ed. 294/1 C.C. Mezzocorona da destinarsi a nuovo centro anziani” ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 co 2 lett. b) del DL 76/2020, dell’art. 33 della LP 26/93 e dell’art. 3 co 3 della LP 2/2020.

Al fine della produzione da parte dei concorrenti delle analisi prezzi di cui al predetto art. 30, commi 5bis, l’Amministrazione mette a disposizione dei partecipanti i seguenti documenti:

- analisi dei prezzi unitari del progetto, predisposta dal Comune con allegato progettuale R03c Analisi prezzi – Elenco prezzi;
- criteri per l’individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale;
- modello **MES.xlsx di cui al paragrafo 3.1.2 (ossia modello di offerta economica di cui all’art. 63 bis comma 3 del regolamento di attuazione lavori pubblici denominato anche modello MES – Analisi dei prezzi e lista delle lavorazioni e forniture)**, da compilare da parte dei concorrenti.

DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

Il Comune di Mezzocorona intende appaltare, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, da svolgere mediante sistema telematico, i seguenti lavori:

- 1 **Descrizione dell'opera:** “Ristrutturazione e nuova destinazione della p.ed. 294/1 C.C. Mezzocorona da destinarsi a nuovo centro anziani”
- 2 **Luogo di esecuzione dei lavori:** Comune di Mezzocorona – via Fratelli Grandi
- 3 **Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:** è prevista la demolizione e ricostruzione del fabbricato in oggetto su sedime diverso, in particolare:
 - la costruzione di un fabbricato e due piani costruito in aderenza la condominio. A piano terra si mantiene la destinazione degli spazi volta ad attività di relazione con possibilità di preparazione di pasti e servizio igienico. Al primo piano si prevede di realizzare una grande stanza per attività libere dotata di spogliatoi e servizi igienici;
 - l’ampliamento dello spazio antistante l’edificio “ex Mulino” al fine di eliminare gli elementi esterni di impatto sulle facciate e di migliorarne la percezione dal fronte strada;
 - il recupero urbano con valorizzazione dell’allineamento del nuovo edificio con l’esistente condominio con realizzazione di una nuova piazzetta che si riconnetta con la galleria commerciale e con il vicino spazio verde per rendere più funzionale il parcheggio adiacente.
- 4 **Termine di esecuzione dei lavori:** 300 (trecento) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 5 **I lavori sono finanziati nel seguente modo:** contributi PAT e fondi propri comunali.
- 6 **I pagamenti** saranno effettuati con le modalità indicate al capo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa.
- 7 **Importo complessivo di appalto: Euro 556.987,25.-** di cui:
 - a) Euro 517.362,48.- per lavorazioni soggette a ribasso.
 - b) Euro 39.624,77.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, di cui Euro 29.277,52.- per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza ed Euro 10.347,25.- per oneri Covid da liquidare in ragione dello stato emergenziale;

8. Classificazione dei lavori:

- ☐ **Categoria prevalente: OG1** (Edifici civili e industriali) per **Euro 374.031,55.-** di cui:
- a) Euro 347.422,48.- per lavorazioni soggette a ribasso;
 - b) Euro 26.609,07.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

(lavorazioni S.I.O.S. se di importo >150.000,00 Euro e >10% dell'importo complessivo):

☐ **Categorie scorporabili SIOS**, individuate dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248 (*Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione*) adottato ai sensi dell'art. 89, comma 11, d.lgs. 50/2016:

Categoria OG11 (Impianti tecnologici) per **Euro 182.955,70.-** di cui:

- a) Euro 169.940,00.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro 13.015,70.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 sono a qualificazione **obbligatoria** e sono eseguibili interamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.

Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti dall'impresa dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 D.M. 248/2016, per le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11, **non è ammesso l'avvalimento**.

Si evidenzia che, per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati, l'amministrazione committente, in luogo dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, deve avvalersi di appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.

Con riferimento all'appalto oggetto del presente invito, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l'iscrizione nelle white list sono le seguenti:

categoria prevalente **OG1** e scorporabile OG11:

(elencare le lavorazioni)

- a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- c) noli a freddo di macchinari;
- d) fornitura di ferro lavorato;
- e) noli a caldo;
- f) autotrasporti per conto di terzi;
- g) guardiania dei cantieri.

9 L'opera non è suddivisa in lotti.

10 Il contratto di appalto sarà stipulato **a corpo e a misura**.

11 L'aggiudicazione sarà effettuata con ricorso alla procedura negoziata con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, secondo il combinato disposto dell'art. 1, co. 2, lett. b) del d.l. 76/2020, dell'art. 33 della L.P. 26/1993, dell'art. 54 c. 5 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e dell'art. 3, co. 3 della L.P. 2/2020, con valutazione dell'anomalia dell'offerta mediante analisi dei prezzi e con esclusione automatica delle offerte anomale secondo il combinato disposto dell'art. 40 della L.P. 26/93 e 63bis del relativo regolamento di attuazione.

12 Non è previsto il sopralluogo obbligatorio accompagnati da un tecnico incaricato dall'Amministrazione.

13 **Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni**

Gli elaborati progettuali originali sono in visione presso i Servizi tecnici del Comune di Mezzocorona previo appuntamento da richiedersi all'indirizzo PEC: comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it o, in alternativa, potranno essere visualizzati in formato digitale nell'apposita sezione del sito internet del Comune di Mezzocorona al seguente percorso: [Lavori pubblici e manutenzioni / Aree tematiche / Comune di Mezzocorona - Comune di Mezzocorona](#) inserendo le seguenti credenziali: nome utente: gara2 pwd: Accessoriservata

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso l'amministrazione aggiudicatrice.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "comprese". Quindi, nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto - Allegati" si potranno aprire/scaricare le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali, Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "Invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con/Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti, ai sensi del Piano anticorruzione 2021-2023, **ESCLUSIVAMENTE per iscritto**, inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica e il termine di scadenza della gara, una o più richieste di chiarimento tramite il sistema SAP-SRM, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa.

L'Amministrazione risponderà le richieste almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta (ossia entro il giorno 25.03.2022), a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia entro le ore 12.00 del giorno 23.03.2022 con le modalità indicate nella Sezione II - Capitolo 3 – paragrafo 3.2 della Guida Operativa, ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito; l'impresa riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per le eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del sistema deve essere contattato il Gestore del Sistema (CSD) secondo quanto di seguito indicato. Il gestore del sistema ha reso disponibile un servizio di assistenza agli operatori economici e precisamente:

NUMERO VERDE A SUPPORTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Si informano le imprese che per avere informazioni e supporto all'utilizzo del sistema Mercurio è stato attivato un numero verde dedicato 800 22 80 40 (dalle 8.00 alle 17.00), e la email cc.mercurio@ndigit.it

Per eventuali richieste oltre le 17.00 contattare il numero 0461-800786 che effettuerà la sola registrazione della chiamata.

Per chi chiama dall'estero il numero da digitare è lo 0461-800786.

Al suddetto call center/contact center non possono essere posti quesiti di carattere procedurale e tecnico.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile alle richieste di tipo informatico, le stesse devono essere effettuate **almeno un giorno prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nelle ore immediatamente antecedenti alla scadenza della gara.

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione VI della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Regolamento della L.p. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg), l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei facsimile predisposti dall'Amministrazione e caricati a sistema** nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto – Allegati", contenuti nella cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a sistema". La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi dei facsimile, il concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Procedere poi con l'apposizione della firma digitale secondo quanto prescritto dalla lettera di invito.

L'Amministrazione invierà le comunicazioni individuate dall'art. 25 della L.p. 2/2016 e, per quanto non previsto, dalle disposizioni statali in materia, nonché le convocazioni delle eventuali successive sedute di gara, attraverso il sistema SAP-SRM (il concorrente riceverà notifica della presenza di comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC).

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

L'Amministrazione provvederà alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione trasparente.

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

1.1.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante.

Le **aggregazioni di imprese** aderenti al contratto di rete di cui all'**art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93** possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 3 di data 23 aprile 2013.

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come meglio specificato al paragrafo 4.6.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in **Raggruppamento temporaneo con altre Imprese**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della L.p. 26/93. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.

I **raggruppamenti temporanei ed i consorzi** di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la **quota di partecipazione** al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 ("Dichiarazione di partecipazione semplificata") del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm., i consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della l.p. n. 26 del 1993 e ss.mm., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 36 comma 1 lett. b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

Qualora il consorzio di cui all'art. 36 comma 1 lettere b) e c) non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lettere b) e c) l.p. n. 26 del 1993, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/1993, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 resa dal consorzio dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente al possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 1.3, fermo restando quanto previsto dal predetto paragrafo 4.1 nel caso di imprese iscritte nell'elenco operatori economici – lavori pubblici.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del d.lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico che si trova nella situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive. L'operatore economico dovrà fornire, **in sede di partecipazione**, informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e alle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. **In sede di partecipazione**, dovranno essere fornite informazioni dettagliate atte a dimostrare che l'esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 2020.

1.1.2. AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del Piano anticorruzione del Comune di Mezzocorona 2021-2023, l'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mezzocorona, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52/2021, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

I. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

II. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire **esclusivamente in forma scritta**.

1.1.3 AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.3.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 D.M. 248/2016, per le opere rientranti nelle categorie OS18-A e OS21 non è ammesso avvalimento.

1.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

- 1) **attestazione di qualificazione**, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; *se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III*, l'attestazione SOA dovrà riportare **l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il rinnovo dell'attestazione SOA deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine dell'attestazione SOA medesima;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- nel caso di attestazione SOA che riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, deve essere stata richiesta alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., il **requisito sopra indicato** dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa **singola** può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OS18-A per l'importo totale dei lavori (III-bis) ovvero alla categoria prevalente – OS18-A (III), alla categoria scorporabile OG1 (II) - e alla categoria scorporabile SIOS superiore al 10% - OS21 (II) -, per i relativi importi.

I requisiti relativi alla categoria scorporabile OG1 e relativi alla categoria scorporabile SIOS OS21 non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, fermi restando gli obblighi di subappalto.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.p. 26/93 **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO

Ai sensi dell'art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti **di tipo misto** sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

1.3 REQUISITI GENERALI – MOTIVI DI ESCLUSIONE

L'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 (Motivi di esclusione) del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m..

L'operatore economico non deve altresì trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m..

Si rimanda a quanto specificato al paragrafo 4.1 della lettera di invito.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m..

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura negoziata svolta con gara telematica, codesta impresa dovrà inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il sistema**, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE - FORNITORI" (d'ora in avanti "Guida Operativa")

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20.04.2022

La presente gara è individuata a sistema con il numero: 107091

Scadenza richiesta chiarimenti: ore 12.00 del giorno **08.04.2022**

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla Sezione III della **Guida Operativa**.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

1. la dichiarazione prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo **paragrafo 4.1** della presente lettera di invito;
2. la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo di euro 70,00 (settanta/00) all'A.N.AC., con le modalità indicate al successivo **paragrafo 4.2**;
- 2.1 il PASSOE di chi all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
3. l'eventuale documentazione/le eventuali dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.3, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 1, 2, 2.1 e, qualora dovuti, 3, nella categoria **"Allegato amministrativo"**, come indicato nella Sezione III – Capitolo 3 della Guida Operativa.

Comporta l'esclusione dalla gara l'eventuale richiamo a dati economici contenuti nelle dichiarazioni/nella documentazione classificate/a nella categoria **"Allegato amministrativo"**.

4. il Documento di sintesi dell'offerta (che costituisce l'offerta economica da presentare da parte del concorrente – modello MES), comprensivo dell'indicazione dei costi della manodopera.

Il concorrente avrà cura di caricare il documento di cui al punto 4 come indicato nella Sezione III – Capitolo VI della Guida Operativa.

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione IV – capitoli 3 e 4 - della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 20.04.2022 ALLE ORE 14.30, PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. Alla prima seduta (ed alle eventuali successive) ogni concorrente potrà assistere esclusivamente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. A tal fine, sono fornite le informazioni nel documento **"ISTRUZIONI OPERATIVE SEDUTA VIRTUALE"**.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi attraverso il sistema SAP-SRM, mediante notifica della presenza di una comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).

2.2 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1

La dichiarazione di cui al successivo paragrafo 4.1 e gli altri documenti che il concorrente intende produrre, **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m e **classificati nella categoria "Allegato amministrativo"** come indicato nella Sezione III – Capitolo 3 della Guida Operativa.

Il **"Documento di sintesi dell'offerta"** (che costituisce l'offerta economica da presentare da parte del concorrente – modello MES),) deve essere caricato a sistema firmato digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m come indicato nella Sezione III – Capitolo 6 della Guida Operativa.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/ECONOMICA

- Nella sezione "Documentazione offerta" è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all'interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto "aggiungere allegato firmato". Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere "Scegli file" e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante "OK".
- Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante "Salvare lotto".

Si avverte che il sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione .pdf.p7m. L'estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VII della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente invito, potranno essere rese cumulativamente dal sottoscrittore.

3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per un maggior dettaglio delle operazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica sulla piattaforma SAP SRM, consultare la Guida Operativa alla Sezione III – Capitolo 2 – Paragrafo 2.2 “Predisposizione offerta economica (con modello LLPP)” e seguenti (2.2.3, 2.2.4).

3.1.1 PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA A SISTEMA E CARICAMENTO DOCUMENTO DI SINTESI (che costituisce l'offerta economica del concorrente – modello MES).

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.p. 2/2016 **non sono ammesse offerte in aumento.**

La formulazione dell'offerta economica avviene, ai sensi dell'art. 63bis del Regolamento di attuazione lavori pubblici, mediante la compilazione integrale del modello MES.xlsx scaricabile dal sistema, tenuto conto di quanto specificato nel documento Criteri per l'individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, secondo le modalità di seguito specificate:

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in “Elaborare offerta”;
- cliccare su numero appalto di riferimento (106768) per predisporre la propria offerta;
- visualizzare il file riepilogativo del lotto e delle voci che compongono il modello di offerta economica della gara predisposto dell'Amministrazione cliccando sul pulsante : tramite questa operazione il sistema permette di aprire e/o scaricare, a seconda del browser utilizzato, un file in formato PDF contenente le informazioni citate, tra cui quelle relative al **costo manodopera stimato dalla stazione appaltante** (si veda il paragrafo 2.2 della guida operativa).
- creare l'offerta cliccando sull'icona (Creare offerta su lotto) e accedere alla finestra di dettaglio delle posizioni del lotto dove sono riportate le singole lavorazioni;
- per procedere alla compilazione dell'offerta, premere il tasto “Scarica posizioni offerta” e scaricare il file .xlsx sul proprio PC;
- aprire il file scaricato con un programma che consente l'elaborazione di fogli di calcolo (tra cui: LibreOffice Calc, Microsoft Office Excel, Numbers con esportazione in Excel), compilarlo come descritto nel successivo paragrafo 3.1.2 e salvarlo mantenendo il formato originale .xlsx;
- dopo aver compilato il modello MES.xlsx, per procedere al caricamento dei dati a sistema, accedere all'offerta su Lotto e cliccare sul pulsante “Carica posizioni offerta”;
- selezionare il file compilato dal proprio PC confermando successivamente con il tasto OK. Nel caso il sistema rilevi errori, visualizzare la Guida Operativa alla Sezione III – Capitolo 2 – Paragrafo 2.2;
- cliccare sul pulsante “Salvare Lotto”.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 52, comma 2bis, del D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012 e ss.mm., a seguito della compilazione del modello MES.xlsx, l'ammontare totale dei **COSTI DELLA MANODOPERA verrà riportato in automatico nel “Documento di sintesi dell'offerta”** che costituisce l'offerta economica del concorrente – modello MES.

Il concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione**, i **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE**, ai sensi dell'art. 58.29, comma 10, della L.P. 26/1993, compilando a sistema l'apposito campo “Oneri propri aziendali”.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara, caricamento posizioni offerta e compilazione campo “Oneri propri aziendali”), si dovrà procedere alla generazione del “**Documento di sintesi dell'offerta**” cliccando sul pulsante “Genera documento di sintesi offerta”; il sistema estrae il “Documento di sintesi dell'offerta”(che costituisce l'offerta economica del concorrente – modello MES), che deve essere salvato sul proprio computer e firmato digitalmente come di seguito indicato.

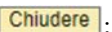
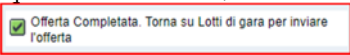
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il Documento di sintesi dell'offerta potrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il Documento di sintesi dell'offerta **dovrà** essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata** o suo procuratore seguendo le modalità di apposizione della firma digitale indicate alle FAQ disponibili all'indirizzo <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>

Al termine del processo di firma, il file in formato .pdf.p7m che sarà allegato all'offerta dovrà contenere la firma dell'impresa invitata e, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa non ancora costituito, la/le firma/e dell'impresa/e mandante/i in formato .p7m (CADES).

Per verificare se la firma digitale sul "Documento di sintesi dell'offerta" è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione di quanto riportato nella Sezione VII della Guida Operativa e, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, delle FAQ disponibili all'indirizzo <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>

Una volta firmato, in modalità CAdES (.p7m), dal legale rappresentante dell'impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, anche dalla/e mandante/i, il Documento di sintesi dell'offerta dovrà essere caricato a sistema tramite l'apposito pulsante 

- Nella finestra che appare, tramite il tasto , selezionare il proprio documento firmato digitalmente in modalità CAdES, aggiungere *eventualmente* nel campo "Descrizione" una differente denominazione, cliccare il tab  e successivamente premere ;
- Il sistema fornisce il seguente messaggio  e l'offerta sul lotto risulta completata;
- Nel caso in cui il sistema rilevi errori, visualizzabili all'interno della medesima finestra, il documento di sintesi non viene caricato;
- Cliccare su "Torna a lotti di gara" premendo l'apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
- L'offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull'apposito pulsante "Inviare offerta"

Per un maggior dettaglio delle operazioni descritte, consultare la Sezione III – Capitolo 6 della Guida Operativa.

Ribadito che il documento di sintesi dell'offerta costituisce l'offerta economica del concorrente – modello MES ai sensi del quanto previsto dall'art. 63bis del regolamento di attuazione lavori pubblici, comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto soggetto a ribasso;
- la mancata indicazione e sottoscrizione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale;
- la mancata indicazione dei valori relativi alle voci "Spese generali impresa" e "Utile d'impresa" negli appositi campi del file .xlsx;
- la mancata indicazione, per ciascuna delle categorie di lavoro, del costo di almeno una delle voci relative alla manodopera, ai noli e trasporti e ai materiali;
- la mancata sottoscrizione da parte del concorrente mediante firma digitale del "Documento di sintesi dell'offerta" (che costituisce l'offerta economica del concorrente – modello MES); **si ricorda che**, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il "Documento di sintesi dell'offerta" **dovrà essere sottoscritto** da parte di tutti i componenti il RTI;
- ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

3.1.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO MES.XLSX

Per procedere alla compilazione del file di offerta, il concorrente deve aprire dal proprio PC il modello scaricato con le modalità descritte al paragrafo 3.1.1 e compilarlo come indicato di seguito.

All'interno del modello MES.xlsx scaricato dal sistema, l'offerente dovrà compilare:

- per ciascuna lavorazione, **almeno una** delle seguenti colonne: **“Costo Manodopera IMPRESA”**, **“Costo Noli e Trasporti IMPRESA”** e **“Costo materiali IMPRESA”**, con valori espressi in euro (al massimo due decimali);
- **obbligatoriamente** i campi **“Spese generali impresa”** e **“Utile d'impresa”** (i relativi dati dovranno essere inseriti nel formato assoluto; ad esempio 12 indica 12%, 10 indica 10%).

Automaticamente, il file di cui sopra:

- calcola il **“Prezzo unitario”** moltiplicando la somma dei costi relativi a **“Costo Manodopera IMPRESA”**, **“Costo Noli e Trasporti IMPRESA”** e **“Costo materiali IMPRESA”** per le **“Spese generali impresa”** e per l'**“Utile d'impresa”** indicati dal concorrente;
- calcola il **prodotto** del prezzo unitario moltiplicato per la quantità indicata dall'Amministrazione, inserendo l'importo ottenuto nella colonna **“Importo totale”**;
- calcola il **“Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza”** derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali;
- calcola la **percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola**, rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara. Si precisa che l'arrotondamento avviene all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Si precisa che:

- l'indicazione delle voci e quantità riportate nel modello MES.xlsx non ha valore negoziale essendo il prezzo offerto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93;
il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nel suddetto modello MES.xlsx, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo, l'analisi dettagliata dei prezzi unitari del progetto predisposta dal Comune di Mezzocorona ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla Stazione appaltante.

In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a:

- a) integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive inserendo, all'interno del modello MES.xlsx sopra citato, in corrispondenza della rispettiva voce, la quantità ritenuta corretta nella cella attiva della colonna **“Quantità offerta”**. Una volta inserita la nuova quantità, il **“Costo Manodopera IMPRESA”**, il **“Costo Noli e Trasporti IMPRESA”** e il **“Costo Materiali IMPRESA”**, il modello MES.xlsx calcolerà automaticamente l'**“Importo totale”** secondo le operazioni descritte in precedenza;
- b) inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'inserimento di nuove voci si esegue ponendosi in calce alle lavorazioni previste dall'Amministrazione e valorizzando, nella prima riga disponibile: codice (eventuale), categoria di appartenenza, descrizione della voce, unità di misura, quantità, almeno uno dei seguenti campi: **“Costo Manodopera IMPRESA”**, **“Costo Noli e Trasporti IMPRESA”**, **“Costo Materiali IMPRESA”**. Tale operazione deve essere ripetuta per ogni lavorazione aggiuntiva. Il modello MES.xlsx calcolerà automaticamente l'**“Importo totale”**, integrato delle voci aggiunte, secondo le operazioni descritte in precedenza, il totale offerto al netto degli oneri della sicurezza e la relativa percentuale di ribasso.

Si precisa che nel caso in cui il concorrente aggiunga nuove voci, per esigenze di omogeneità nella comparazione delle offerte presentate e ai soli fini del calcolo dell'anomalia, saranno considerate le sole voci di progetto poste a base di gara.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello di dichiarazione di partecipazione semplificata di cui all'allegato A del presente invito, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo".

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, all'operatore economico iscritto nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, attivato ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 l.p. n. 2 del 2016, dell'art. 5 l.p. n. 2 del 2020 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2020, è richiesto di rendere esclusivamente le dichiarazioni di cui ai punti successivi.

Si ricorda all'operatore economico iscritto nel predetto elenco operatori economici – lavori pubblici l'onere, previsto dall'art. 5 comma 1 ultimo periodo della l.p. n. 2 del 2020:

- a) di rinnovare la propria dichiarazione ogni sei mesi, pena la decadenza dall'elenco con conseguente onere di nuova iscrizione per poter essere nuovamente selezionato;
- b) in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, di aggiornare entro dieci giorni la propria posizione.

Si rimanda in particolare a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2020 sopra citata e disponibile all'indirizzo <http://www.appalti.provincia.tn.it/banner/pagina22-021.html>, ivi comprese le sanzioni.

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

(eventuale) **FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:**

(se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale, misto, in cooptazione*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

(eventuale) **INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA’ DI ALTRI SOGGETTI** (Avvalimento - Art. 89 del d.lgs. n. 50/2016): indicare la denominazione operatore economico di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento; si rimanda alle indicazioni di cui al paragrafo 4.3 della lettera di invito

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO: indicare le categorie che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 4.4 della lettera di invito

II. MOTIVI DI ESCLUSIONE

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettere d) e) f-bis) e m) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;

III. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

- (eventuale, se categoria scorporabile SIOS ≤ 150.000 Euro)

Eventualmente, il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell’invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- adeguata attrezzatura tecnica.

IV. ALTRE DICHIARAZIONI

“di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”.

la dichiarazione di cui all’art. 57 comma 5 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26 attestante “che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93”.

la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 8 della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM, pure a mente del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm..

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., qualora l’operatore economico diverso da quello invitato dalla stazione appaltante (ossia, ad esempio, impresa mandante, consorziata esecutrice, cooptata, ausiliaria) non sia iscritto nell’elenco operatori economici – lavori pubblici, oltre alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti **INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO e ALTRE DICHIARAZIONI**, dovrà attestare anche quanto di seguito richiesto:

con riferimento ai **MOTIVI DI ESCLUSIONE** di cui al paragrafo 1.3:

l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 c. 16ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Qualora sussistano situazioni astrattamente idonee a configurare motivi di esclusione, il concorrente è tenuto altresì a fornire le relative informazioni.

con riferimento ai **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE** di cui al paragrafo 1.2:

il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati”;

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il rinnovo dell'attestazione SOA deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine dell'attestazione SOA medesima;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 in corso di validità;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.

Si riporta di seguito l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.:

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave

violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- per l'art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, "*nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X*";
- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "*si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto*";
- con riferimento all'articolo 67 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "*qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'art. 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire*

che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza";

- la dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni di cui al Comunicato ANAC di data 8 novembre 2017. **Nella dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro** (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) **con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.** A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza;
- in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, la dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/invito di gara;

Nell'ambito delle ipotesi disciplinate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., rientrano TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione.

Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020, l'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti **INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO, MOTIVI DI ESCLUSIONE, REQUISITI DI ORDINE SPECIALE**, utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 disponibile al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>

In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al punto **ALTRE DICHIARAZIONI** del presente paragrafo 4.1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., i requisiti di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di avvalimento la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere prodotta da ciascuna impresa ausiliaria e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. 2 del 2020, il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate

digitalmente (dal legale rappresentante o da un suo procuratore) con estensione .p7m (per le modalità si rinvia al paragrafo 2.2 del presente invito).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. 2 del 2020, la dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo può fare riferimento al possesso parziale dei requisiti speciali, ma deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 1.2.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. 2 del 2020, la dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. 2 del 2020, nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. 2 del 2020, ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo (dichiarazione di partecipazione semplificata o D.G.U.E.), l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.2 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC per un importo pari a euro 70,00 (settanta/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In particolare, il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria “Allegato amministrativo”, **LA RICEVUTA A PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO in formato pdf, firmata digitalmente, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, con estensione .pdf.p7m.**

Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all'indirizzo: **<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledcpagamenti>**.

Ai fini del pagamento il **codice CIG** che identifica la procedura di gara è il **n. 9141788A1A**.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

A tal fine, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

4.3 AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 50/2016, dei requisiti di qualificazione di cui al precedente punto 1.2, a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati.

L'impresa ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 1.3 della presente lettera di invito.

In tal caso, l'operatore economico dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", oltre a quanto previsto al paragrafo 4.1:

- fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. 2 del 2020 per le imprese iscritte nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, il modello di dichiarazione di partecipazione semplificata compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alle parti inerenti INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO, MOTIVI DI ESCLUSIONE e REQUISITI DI ORDINE SPECIALE;
- la **dichiarazione** sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto;
- il **contratto** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, **a pena di esclusione** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **pena l'esclusione di entrambi**;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata".

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modello di dichiarazione di partecipazione semplificata da parte dell'impresa ausiliaria;

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

Si procederà ad **escludere** l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il contratto di avvalimento sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.4 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016, 42 della L.p. 26/93, 105 del D. Lgs. 50/2016, e di quanto previsto all'art. 33 del Capitolato speciale di appalto, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, **dovrà dichiarare nell'apposito spazio del modello di Dichiarazione di partecipazione semplificata** le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

NON PUO' ESSERE AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/LAVORAZIONI A PENA DI NULLITA' DEL CONTRATTO.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'eventuale dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, mentre le imprese mandanti potranno limitarsi a rinviare a tale dichiarazione, confermandola.

Fermo restando quando previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., la dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificati:

- 1) le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, **PENA L'ESCLUSIONE**;
- 2) ai sensi del combinato disposto dell'art. 105 comma 5 e dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 2 D.M. 248/2016, per le opere rientranti nella categoria scorporabile SIOS OG11, l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguire interamente le opere rientranti nella categoria scorporabile SIOS OG11, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare, **a pena di esclusione**, tali lavorazioni.

Fermo restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge, la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara.

Fermo restando quando previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

A tal proposito, per rendere la dichiarazione di subappalto, è sufficiente compilare l'apposito spazio del modello di Dichiarazione di partecipazione semplificata.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

4.5 IMPRESE INTERESSATE AL CONCORDATO PREVENTIVO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m. nel caso di imprese iscritte nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, agli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare).

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016:

Art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale)

Quando il piano di concordato di cui all'[articolo 161](#), secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'[articolo 161](#), secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all'[articolo 161](#), terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'[articolo 67](#) ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'[articolo 173](#). Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

*Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)
omissis*

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'[articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), si applica l'[articolo 186-bis del predetto regio decreto](#). Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'[articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'[articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.6 CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm. nel caso di imprese iscritte nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, in caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nella categoria “Allegato Amministrativo”, la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;

- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.7 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo **già costituito** dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che l'offerta (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso, oppure (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo verticale o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

4.8 IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente di gara, nella prima seduta indicata nella lettera di invito, sulla base della documentazione presentata a sistema, procederà:

- a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come “Allegato Amministrativo” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito con le seguenti precisazioni:
 - a norma dell’art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., nel caso di operatore economico iscritto nell’elenco operatori economici – lavori pubblici, allo stesso è richiesto di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, diversi da quelli già dichiarati ai fini dell’iscrizione nell’elenco operatori economici – lavori pubblici;
- b) ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito, demandando al Servizio Appalti gli adempimenti correlati;
- c) esperito l’eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come “Allegato economico”;
- d) a ordinare tutte le offerte ammesse in ordine decrescente di ribasso e a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- e) nella stessa seduta, qualora possibile attraverso il sistema SAP SRM, ovvero in successiva seduta: a calcolare l’indicatore della sostenibilità economica dell’offerta secondo quanto previsto nel documento “Criteri per l’individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale” e a stabilire l’esclusione automatica delle offerte secondo quanto previsto dal paragrafo 5.1;
- f) ad aggiudicare i lavori in favore dell’offerta che, tra quelle non escluse a seguito dell’esclusione automatica di cui alla lettera precedente, presenta il ribasso maggiore, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della l.p. n. 2 del 2020.

L’esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque. In tal caso, il Presidente procede secondo quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo 5, dichiara la chiusura della seduta e trasmette le offerte al responsabile del procedimento, che dispone la valutazione, in contraddittorio, della congruità delle stesse a partire dalla prima in graduatoria.

Il Presidente della gara, riaperta la seduta, dichiara l’esclusione delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l’aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della l.p. n. 2 del 2020.

Ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L.P. n. 2/2020 e ss.mm., la stazione appaltante può verificare l’assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente (ed eventuale Impresa ausiliaria) se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara; in tal caso procede secondo quanto indicato al paragrafo 6 del presente invito.

Si ricorda che il ribasso percentuale risultante dal “Documento di sintesi dell’offerta” (che costituisce l’offerta economica del concorrente – modello MES) sarà fisso ed invariabile.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Qualora l’offerta suscettibile di affidamento sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio.

5.1 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

E’ stabilita l’**esclusione automatica** delle offerte nei **seguenti casi**:

- 1) se il punteggio dell’indicatore della sostenibilità economica dell’offerta risulta inferiore a 2,000;

2) se l'indicatore complessivo del costo della manodopera dell'offerta, determinato secondo le formule previste nell'allegato N bis del regolamento lavori pubblici e riportate nel documento "Criteri per l'individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale", risulta inferiore a 0,80 e il costo della manodopera è pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo della manodopera di tutte le offerte ammesse;

3) se l'indicatore del costo complessivo del costo della manodopera dell'offerta, determinato secondo le formule previste nell'allegato N bis del regolamento lavori pubblici e riportate nel documento "Criteri per l'individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale" risulta inferiore a 0,70.

I valori degli indicatori sono considerati con tre cifre decimali; eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.p. 26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Provincia affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.p. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.

6. VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dall'art. 4bis della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., l'Amministrazione procederà, ai fini della stipulazione del contratto, nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, ad esaminare la dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, nel caso in cui l'operatore economico sia iscritto nell'elenco operatori economici – lavori pubblici attivato ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 l.p. n. 2 del 2016, dell'art. 5 l.p. n. 2 del 2020 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2020, l'Amministrazione verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti per la specifica procedura.

Ai sensi dell'art. 4bis, comma 3, della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., l'Amministrazione procederà alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dall'art. 4bis, comma 4, della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., se in sede di verifica, ai sensi del comma 3 del predetto art. 4bis, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti, l'Amministrazione:

- a) procede ad annullare l'aggiudicazione, ad escludere il concorrente, e ad escutere la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta;
- b) segnala il fatto alle autorità competenti;
- c) non procede a ricalcolare la soglia di anomalia e scorre la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 4bis, comma 5 e dell'art. 5 comma 5 della l.p. 2 del 2020 e s.m., l'Amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., l'impresa aggiudicataria dovrà produrre, a comprova dei requisiti di partecipazione, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall'Amministrazione, la seguente documentazione: qualora non prodotta in sede di gara e non ricavabile da una banca dati ufficiale, **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati;

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, anche non costituito, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata **da ciascuna delle Imprese associate**.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000**. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80 comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto**, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di quanto previsto dall'art.5 della L.P. 2/2020.

7. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della **stipulazione** del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall'Amministrazione**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, per i consorzi e le relative società consorziate esecutrici:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto

sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso".

Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e che non risultano sussistere partecipazioni al capitale sociale, detenute in via fiduciaria da terzi;

b) **DICHIARAZIONE** dalla quale risulti:

- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che *"l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta"*);
- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;

c) nell'ipotesi in cui l'Aggiudicataria abbia presentato in sede di gara valida dichiarazione di subappalto, la DOCUMENTAZIONE/DICHIARAZIONE richiesta dall'art. 26, comma 3, della L.p. 2/2016, precisando che, in assenza di valida dichiarazione di subappalto, tale documentazione/dichiarazione dovrà riferirsi ai soli subcontraenti.

Ai sensi dell'art. 26 co. 3 della L.P. n. 2/2016, l'affidatario/aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

d) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.p. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa), in numero di due copie (una in formato cartaceo ed una anche su supporto digitale), **PROGRAMMA DEI LAVORI** e, se prevista, eventuale **WBS**, redatti in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

e) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.7 del presente invito.

f) **GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016**, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 d. lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 d.lgs. 50/2016, con produzione di copia conforme all'originale (ovvero di copia dichiarata conforme all'originale da parte dell'Impresa) delle relative certificazioni, ove utilizzate per la predetta riduzione.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016. La fideiussione dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole indicate all'art. 24 del Capitolato speciale di appalto. Si ricorda di compilare correttamente la scheda tecnica alla voce "Stazione appaltante" con i dati del Comune di Mezzocorona (con particolare riferimento all'indirizzo PEC). La scheda tecnica e la relativa appendice devono essere entrambe debitamente sottoscritte.

La garanzia definitiva resa sotto forma di fideiussione dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

(per fideiussioni di importo pari o superiore a 50.000 Euro)

- nel caso di fideiussioni rilasciate in modalità cartacea, la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto fideiussore dovrà essere autenticata da un notaio, che dovrà accertare l'identità ed il potere di impegnare il soggetto fideiussore in capo a chi sottoscrive. Nel caso di fideiussioni firmate digitalmente, la sottoscrizione del fideiussore con firma digitale valida non richiede l'autenticazione della stessa e la Struttura competente alla stipulazione del contratto verificherà che la società emittente la cauzione digitale abbia conferito al sottoscrittore il relativo potere di firma, consultando la procura speciale disponibile all'interno del registro delle imprese della C.C.I.A.A. o, qualora tale verifica non fosse possibile, attraverso la richiesta della documentazione probatoria all'Impresa aggiudicataria della gara.

(per fideiussioni di importo inferiore a 50.000 Euro)

- la fideiussione, sia in modalità cartacea che digitale, con sottoscrizione non autenticata, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (firmata, rispettivamente, in modalità autografa o digitale) resa ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera u, del D.P.R. 445/2000, in carta libera, con la quale il soggetto sottoscrittore attesti la propria identità, qualifica ed il potere di impegnare il soggetto fideiussore.

Le fideiussioni bancarie (in regola con l'imposta di bollo) e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Alla garanzia di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'art. 103, comma 10, d.lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti;

g) *(per l'operatore economico non iscritto nella white list tenuta dal Commissariato del Governo/Prefettura competente)*
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ in carta semplice, resa dal Legale Rappresentante dell'Operatore economico aggiudicatario (ovvero di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo di imprese) e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le informazioni richieste ai fini della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114, art. 3 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 – convertito in legge n. 120 del 2020) relative in particolare ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Per le società di capitali, le informazioni dovranno riguardare anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico.

Per i consorzi o società consortili, **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ IN CARTA SEMPLICE**, resa dal Legale Rappresentante del Consorzio/Società Consortile e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti se vi sono consorziate che detengono una quota di partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale. Le informazioni dovranno riguardare anche queste ultime, oltre che le consorziate esecutrici.

Anche la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 8, è subordinata agli **adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia** (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114, art. 3 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 – convertito in legge n. 120 del 2020).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo;

h) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dalla Struttura di merito ai fini della stipulazione del contratto.

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà essere trasmessa al Comune di Mezzocorona la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all'art. 23 bis della L.p. 26/93, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a:

SEZIONE A: Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

Partita 1 - Opere e impianti permanenti e temporanei: importo di aggiudicazione;

Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: Euro 50.000,00.- (cinquantamila/00) massimo indennizzo;

Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: fino a Euro 100.000,00 (centomila/00).

L'ammontare dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 84 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 è pari a:

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:

a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 1.000.000,00 (un milione/00);

c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 25 del Capitolato speciale di appalto.

Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 103, comma 10 d. lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

i) Si ricorda infine che il Documento di sintesi dell'offerta – Modello MES, costituendo l'offerta economica comprensiva delle analisi dei prezzi dell'aggiudicatario, costituirà parte integrante del contratto.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., i requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2, **PENA L'ESCLUSIONE**.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/ elementi si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi della presente lettera di invito.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria non faccia pervenire la documentazione di cui al precedente paragrafo 7, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procederà, se dovuta, ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, nonché all'irrogazione delle sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 6. Trova applicazione l'art. 25 bis della L.P. 2/2016.

Tale termine può essere sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 25ter *Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche* della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., decorsi 30 giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l'Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., l'Amministrazione, anche in assenza di specifica indicazione del provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 42 della L.p. 26/93 e dall'art. 26 L.p. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L. P. 26/1993, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento

difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 della L.p. 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.p. 23/92: ing. Andrea Bosoni – Responsabile dei Servizi Tecnici comunali

9. INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Mezzocorona Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mezzocorona (di seguito, il “Titolare”), nella persona del legale rappresentante (Sindaco in carica), Piazza della Chiesa n. 1, 38122 – Trento, tel. 0461.608111, e-mail info@comune.mezzocorona.tn.it, PEC comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it.

Preposto al trattamento è il Segretario comunale. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Piazza della Chiesa, n. 1 – 38016 Mezzocorona, tel. 0461/608111, fax 0461/ 603607, PEC: comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it (indicare nell'oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1.1 Fonte dei dati personali

I dati personali sono stati raccolti presso TRENTINO DIGITALE S.P.A. gestore della piattaforma telematica MERCURIO, e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso l'Interessato.

1.2 Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)

I dati personali trattati appartengono alle seguente/i categoria/e:

- ☐ dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributivi
- ☐ dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziari, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

1.3 Finalità del trattamento

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:

espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

1.4 Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale del Comune di Mezzocorona e, in particolare, da Preposti al trattamento (Responsabili dei Servizi – Capi ufficio), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

1.5 Processi decisionali automatizzati e profilazione

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

1.6 Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

Informiamo che i dati saranno comunicati

1. alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara

per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo "Finalità del trattamento".

Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;

2. solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, per l'adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 13.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.Lgs. n. 50 del 2016, al D.Lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

1.7 Trasferimento extra EU

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea

1.8 Periodo di conservazione dei dati

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie";
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

1.9 Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Comune di Mezzocorona
Il Responsabile del Procedimento
ing. Andrea Bosoni
[documento firmato digitalmente]

Allegati:

- modello dichiarazione allegato A
- parte della documentazione di progetto
- modello MES